SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 21 aprile 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 79/L

LEGGE 24 marzo 1999, n. **101.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 13 settembre 1993.

LEGGE 29 marzo 1999, n. **102.**

Ratifica ed esecuzione del trattato sul diritto dei marchi e del regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994.

99G0158-99G0159

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 aprile 1999, n. **103.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, fatto a Roma il 29 maggio 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, fatto a Roma il 29 maggio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.583 milioni per l'anno 1999, in lire 1.576 milioni per l'anno 2000 ed in lire 1.583 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA TUNISINA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Tunisina qui di seguito denominati le due Parti Contraenti

Desiderosi di rafforzare i legami tradizionali e privilegiati di amicizia fra i due Paesi e di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproca dei due popoli,

Considerando il ruolo e l'importanza della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica come vettore di stabilità e sicurezza, sia sul piano bilaterale che regionale,

Convinti della necessità di garantire un salto di qualità nelle relazioni italo-tunisine nei campi culturali, scientifici e tecnologici, grazie alla predisposizione dei mezzi e degli strumenti necessari,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Il presente Accordo mira a sviluppare, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti sul territorio delle due Parti Contraenti, la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica.

ARTICOLO 2

Le due Parti Contraenti svilupperanno le relazioni di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra le istituzioni universitarie, di istruzione e di ricerca e favoriranno lo scambio di professori e ricercatori.

ARTICOLO 3

Ciascuna delle due Parti Contraenti favorirà sul proprio territorio, conformemente alla propria legislazione, l'attività delle istituzioni culturali e scolastiche dell'altra parte, rafforzando lo sviluppo della collaborazione già esistente in materia.

ARTICOLO 4

Le due Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione fra gli esperti e le amministrazioni competenti nei settori della conservazione, della salvaguardia, della valorizzazione, del ripristino, dell'utilizzo e del supporto alla gestione del patrimonio archeologico ed artistico e del paesaggio culturale, mediante lo scambio di informazioni, di esperienze, di pubblicazioni e di visite di esperti.

ARTICOLO 5

Le due Parti Contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie per assicurare la tutela del patrimonio culturale dell'altra Parte, contro l'importazione, l'esportazione ed il trasferimento illeciti.

ARTICOLO 6

Ciascuna delle due Parti Contraenti contribuirà a rafforzare l'insegnamento della lingua e della letteratura dell'altra Parte nelle rispettive scuole secondarie, università e nelle istituzioni di istruzione superiore, specialmente mediante lo sviluppo di corsi e lettorati.

ARTICOLO 7

Le due Parti Contraenti si impegneranno ad approfondire la conoscenza dei rispettivi sistemi scolastici. Esse favoriranno lo scambio di informazioni, di esperti, di insegnanti e di allievi.

ARTICOLO 8

Ciascuna delle due Parti Contraenti metterà a disposizione dell'altra Parte borse di studio universitarie, post-universitarie, di ricerca, di preparazione e di specializzazione.

ARTICOLO 9

Le due Parti Contraenti si impegneranno a considerare la possibilità di porre allo studio la valutazione dei titoli e dei diplomi universitari rilasciati dalle istituzioni riconosciute dall'altra Parte Contraente che, all'occorrenza, verrà regolamentata da un accordo sulla base di una proposta elaborata da un gruppo misto di esperti convocato per le vie diplomatiche.

ARTICOLO 10

Le due Parti Contraenti faciliteranno la cooperazione nel campo editoriale, mediante lo scambio di informazioni, di pubblicazioni e la partecipazione a saloni, fiere del libro, la traduzione e la pubblicazione di opere letterarie dell'altra Parte.

ARTICOLO 11

Le due Parti Contraenti si impegnano a porre allo studio le condizioni nelle quali ciascuna di esse potrà assicurare, su una base di reciprocità, la protezione dei diritti d'autore dei cittadini dell'altra Parte, in conformità alle rispettive disposizioni interne ed alle convenzioni multilaterali che mirano a proteggere tali diritti e ciò, mediante lo scambio di informazioni e di visite di esperti.

ARTICOLO 12

Le due Parti Contraenti si impegnano a favorire, sul territorio dell'altra Parte, l'organizzazione di esposizioni fra le più rappresentative del loro patrimonio culturale ed artistico.

Le due Parti Contraenti svilupperanno la cooperazione nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema, mediante lo scambio di informazioni e di artisti, nonché mediante la partecipazione a festival e a manifestazioni artistiche di alto livello.

ARTICOLO 13

Le due Parti Contraenti si impegnano a prestare un'attenzione particolare alla formazione nei settori del patrimonio materiale ed immateriale, della biblioteconomia, dell'audiovisivo e dell'organizzazione e della gestione culturale degli spettacoli.

ARTICOLO 14

Le due Parti Contraenti favoriranno la cooperazione fra le loro Amministrazioni degli Archivi e delle Biblioteche mediante lo scambio di informazioni, di copie di documenti, di pubblicazioni e di esperti.

ARTICOLO 15

Le due Parti Contraenti favoriranno lo scambio di informazioni circa la vita politica, economica, culturale e sociale dei loro rispettivi Paesi, nonché le visite di personalità del mondo dell'informazione e della cultura.

ARTICOLO 16

Le due Parti Contraenti intensificheranno lo scambio di informazioni, di esperienze e di gruppi di giovani.

Esse favoriranno inoltre, nel settore dello sport, l'organizzazione di manifestazioni, di seminari e di conferenze con la partecipazione di universitari e di personalità del mondo sportivo.

ARTICOLO 17

Le due Parti Contraenti favoriranno la cooperazione fra gli organismi radio-televisivi, le agenzie di stampa e i giornalisti dei due Paesi.

ARTICOLO 18

Le due Parti Contraenti incoraggeranno ed intensificheranno la cooperazione fra i due Paesi nei campi scientifico, tecnologico e della protezione ambientale, con particolare riguardo ai seguenti settori:

- sanità pubblica, medicina ed organizzazione ospedaliera;
- agronomia;
- agricoltura e scienze dell'alimentazione;
- gestione delle risorse naturali e dell'alimentazione;
- biotecnologia;
- scienze e tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- scienze e tecnologie del mare;
- energia;
- ricerca industriale ed innovazione tecnologica;
- nuovi materiali e genio civile;
- preservazione, sviluppo e promozione dell'architettura, dell'urbanistica, della tutela e del restauro dei monumenti;
- applicazione delle tecnologie moderne nei campi delle scienze umane e sociali;
- ogni altro settore di interesse comune.

ARTICOLO 19

In virtù del presente Accordo, la cooperazione scientifica e tecnologica potrà concretizzarsi mediante le azioni qui di seguito indicate:

a) scambio di visite di professori, ricercatori, esperti e personale tecnico;
b) scambio di documentazioni e di informazioni d'attualità scientifica e tecnologica;
c) organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi ed ogni altra manifestazione;
d) concessione di borse di studio post-universitarie per soggiorni scientifici e tecnologici di alto livello;
e) istituzione di centri, di laboratori e di gruppi di ricerca congiunti;
f) istituzione e realizzazione di progetti e di programmi di ricerca congiunti d'interesse comune;
g) ogni altra forma di cooperazione scientifica e tecnologica accettata dalle due Parti Contraenti.

ARTICOLO 20

Le due Parti Contraenti sosterranno l'elaborazione di progetti di ricerca congiunti suscettibili di essere presentati per il finanziamento nell'ambito dei programmi di sviluppo tecnologico dell'Unione Europea e di altri Organismi Internazionali.

ARTICOLO 21

Nell'intento di dare applicazione alle disposizioni del presente Accordo, le due Parti istituiscono le commissioni qui di seguito menzionate:

- Commissione Culturale;

- Commissione Scientifica e Tecnologica.

Queste esamineranno l'evoluzione della cooperazione culturale scientifica e tecnologica, stabiliranno dei programmi esecutivi pluriennali e sorveglieranno la loro realizzazione. Esse si riuniranno alternativamente a Tunisi e a Roma ogni tre anni.

ARTICOLO 22

Il presente Accordo verrà ratificato secondo le procedure costituzionali di ciascuna delle due Parti Contraenti.

Esso entrerà in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e sostituirà l'Accordo di cooperazione culturale firmato a Roma il 17 settembre 1981.

ARTICOLO 23

Il presente Accordo avrà una durata di sei anni e sarà tacitamente rinnovato per periodi della medesima durata.

Il presente Accordo potrà essere denunciato con notifica da ciascuna delle due Parti Contraenti sei mesi prima della sua scadenza. Tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte Contraente e non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che le due Parti Contraenti, di comune accordo, decidano diversamente.

Fatto a Roma, il 29 maggio 1997, in due originali in lingua italiana e francese, tutti i due testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
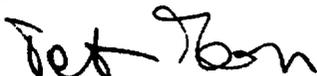
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA
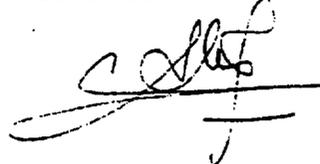
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3525):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 18 settembre 1998.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 ottobre 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 12ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 5 novembre 1998.

Relazione scritta annunciata il 12 novembre 1998 (atto n. 3525/*A* - relatore sen. CORRAO).

Esaminato in aula ed approvato il 4 febbraio 1999.

Camera dei deputati (atto n. 5653):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 febbraio 1999, con pareri delle commissioni I, II, V, VII, VIII, X, XII e XIII.

Esaminato dalla III commissione l'11 ed il 18 marzo 1999.

Relazione scritta annunciata il 16 marzo 1999 (atto n. 5653/*A* - relatore on. LECCESE).

Esaminato in aula il 19 marzo 1999 e approvato il 23 marzo 1999.

99G0163

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 15 marzo 1999, n. **104.**

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083, e dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1083, che conferisce al Ministero del commercio con l'estero la facoltà di concedere contributi finanziari ad istituti, enti ed associazioni;

Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale la concessione di contributi, è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto l'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, secondo cui i contributi concessi dal Ministero del commercio con l'estero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e possono essere erogati, previa individuazione da effettuare con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a favore di soggetti diversi da quelli indicati, per il predetto Ministero, nella tabella *A* allegata alla legge n. 549 del 1995;

Visto l'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, secondo cui i criteri e le procedure per la concessione dei contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero sono stabiliti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 febbraio 1999, n. 32/99;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 35189 del 2 marzo 1999;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento detta, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083, e dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per Ministero il Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Domanda di contributo e presentazione del progetto

1. La domanda di ammissione al contributo è presentata al Ministero - Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese.

2. La domanda deve essere presentata, a pena di irricevibilità, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui viene attuato il programma.

3. Alla domanda è allegato il programma delle azioni promozionali verso l'estero. Il programma si articola in progetti, ciascuno dei quali è descritto analiticamente in modo da illustrare:

a) le singole iniziative;

b) gli obiettivi da conseguire con il progetto;

c) il ruolo di eventuali soggetti partecipanti;

d) il costo del progetto;

e) le imprese destinatarie dell'azione;

f) l'apporto di risorse da parte di terzi.

4. Il programma di cui al comma 3 reca, inoltre, la predeterminazione degli indicatori e degli standards da applicare consuntivamente per misurare la qualità delle iniziative e, in particolare, i risultati raggiunti, nonché la descrizione dell'attività destinata a ciascun settore merceologico.

5. Il Ministero approva i progetti dell'attività verificandone la validità tecnico-economica e tenendo anche conto della loro corrispondenza alle direttive per l'attività promozionale, emanate dal Ministero stesso.

Art. 3.

Relazione sull'attività svolta

1. Entro tre mesi dalla esecuzione del programma il richiedente invia al Ministero la relazione sulla esecuzione del programma e la documentazione relativa alle spese sostenute.

2. La relazione sull'esecuzione del programma di attività si compone di schede informative concernenti i singoli progetti realizzati. In ciascuna scheda sono illustrati analiticamente:

a) le azioni svolte nell'eseguire ogni singolo progetto;

b) i risultati raggiunti a fronte degli obiettivi con l'autovalutazione degli indicatori di risultato e dei rispettivi standard;

c) i costi sostenuti nell'esecuzione di ogni singolo progetto;

d) l'attività svolta per settore merceologico.

Art. 4.

Criteri per la concessione e per la determinazione del contributo finanziario

1. Il provvedimento di concessione del contributo è adottato tenendo conto:

a) della conformità dell'attività svolta rispetto al programma originariamente approvato;

b) dei risultati conseguiti.

2. Il contributo è determinato tenendo conto della relazione sull'esecuzione del programma realizzato, nei limiti delle spese sostenute relative al programma stesso e illustrate nelle schede di rendicontazione dei progetti.

3. Il contributo, aumentato degli eventuali ulteriori finanziamenti pubblici, non può essere superiore al 50 per cento delle spese sostenute. Il limite anzidetto è elevato al 70 per cento qualora le imprese beneficiarie delle azioni promozionali abbiano sede nei territori ricompresi nell'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CE n. 2081/93.

Art. 5.

Verifiche e controlli

1. Il Ministero, durante la esecuzione del programma, può chiedere relazioni ai soggetti richiedenti il contributo. Nell'ambito della predetta attività di controllo, il Ministero può disporre in qualsiasi momento, anche successivamente alla erogazione del contributo, ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti.

Art. 6.

Modelli di domanda di ammissione al contributo e della relazione sull'esecuzione del programma di attività

1. Con provvedimento del dirigente della direzione generale per la promozione degli scambi e per l'internazionalizzazione delle imprese sono approvati i modelli della domanda di ammissione al contributo di cui all'articolo 2 nonché della relazione sull'esecuzione del programma di attività di cui all'articolo 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 marzo 1999

Il Ministro: BASSOLINO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è applicato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per i regolamenti CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).

Note al titolo:

— Per il titolo della legge n. 1083/1954 vedi nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 143/1998 vedi nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— La legge 29 ottobre 1954, n. 1083, recante «Concessioni di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 29 novembre 1954.

— Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi») pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990:

«Art. 12. — La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1».

— Si riporta il testo dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero), a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1998:

«1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 della legge 25 marzo 1997, n. 68, i contributi di cui all'art. 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concessi dal Ministero del commercio con l'estero, sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Essi possono essere erogati, previa individuazione da effettuare con il decreto ministeriale previsto dal suddetto art. 1, comma 40, anche a favore di soggetti diversi da quelli indicati, per il predetto Ministero, nella tabella *A* allegata alla legge citata».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1995:

«40. Gli importi dei contributi dello Stato a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresì inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa».

— Si riporta il testo dell'art. 22, comma 3, del già citato decreto legislativo n. 143 del 31 marzo 1998:

«3. I criteri e le procedure di concessione dei contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero ai sensi delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2 e le modalità di verifica, anche ad opera di terzi, dei risultati sono stabiliti, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1997:

«5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi:

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine dei procedimenti, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forma di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vedi nelle note alle premesse.

— Per il titolo della legge 29 ottobre 1954, n. 1083, vedi nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, vedi nelle note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 2981/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, pubblicato nella G.U.C.E. del 31 luglio 1993, n. L 193/5:

«Art. 8 *(Obiettivo n. 1).* — 1. Le regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 sono regioni del livello NUTS II, il cui PIL pro capite risulta, in base ai dati degli ultimi tre anni, inferiore al 75% della media comunitaria.

Rientrano tra queste regioni anche l'Irlanda del Nord, i cinque nuovi Lander tedeschi, Berlino Est, i Dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre, le isole Canarie e Madera ed altre regioni il cui PIL pro capite si avvicina a quello delle regioni indicate al primo comma e che vanno inserite, per motivi particolari, nell'elenco relativo all'obiettivo n. 1.

Gli Abruzzi sono ammissibili agli aiuti a titolo dell'obiettivo n. 1 per il periodo che va dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1996.

Eccezionalmente, visto il fenomeno unico di contiguità e in funzione del loro PIL regionale a livello NUTS III, gli «arrondissements» Avesnes, Douai e Velenciennes e le zone di Argyll e Bute, d'Arran, di Cumbraes e di Western Moray sono aggiunti all'elenco delle regioni dell'obiettivo n. 1.

2. L'elenco delle regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 è contenuto nell'allegato I.

3. L'elenco delle regioni è valido per sei anni a decorrere dal 1° gennaio 1994. Prima della scadenza di tale periodo la Commissione riesamina l'elenco in tempo utile affinché il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotti un nuovo elenco valido per il periodo successivo alla scadenza di cui sopra.

4. Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione i loro piani di sviluppo regionale. Tali piani contengono in particolare:

la descrizione della situazione attuale per quanto concerne le disparità e i ritardi di sviluppo, le risorse finanziarie mobilizzate e i principali risultati delle azioni varate nel corso del precedente periodo di programmazione, nel contesto degli aiuti strutturali comunitari ricevuti e tenuto conto dei risultati disponibili delle valutazioni;

la descrizione di un'adeguata strategia per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1, delle linee principali scelte per lo sviluppo regionale e degli obiettivi specifici, quantificati se la loro natura lo consente; una stima preliminare dell'impatto previsto, anche in materia di occupazione, delle pertinenti azioni al fine di assicurare che apportino i vantaggi socioeconomici a medio termine corrispondenti ai finanziamenti previsti;

una valutazione della situazione ambientale della regione in questione e la valutazione dell'impatto ambientale della strategia e delle azioni sopracitate secondo i principi di uno sviluppo sostenibile in conformità delle vigenti disposizioni del diritto comunitario; le disposizioni adottate per associare le autorità competenti in materia ambientale designate dallo Stato membro alla preparazione e alla realizzazione delle azioni previste dal piano nonché per garantire il rispetto delle norme comunitarie in materia ambientale;

una tabella finanziaria indicativa globale che riepiloghi le risorse finanziarie nazionali e comunitarie previste corrispondenti a ciascuno degli assi principali scelti per lo sviluppo regionale nell'ambito del piano, nonché indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista nella realizzazione del piano.

Gli Stati membri possono presentare un programma globale di sviluppo regionale per tutte le loro regioni incluse nell'elenco di cui al paragrafo 2 purché questo piano comporti gli elementi di cui al primo comma.

Gli Stati membri presentano per le regioni in questione anche i piani di cui all'art. 10: i dati relativi ai piani possono anche essere indicati nei piani di sviluppo regionale riguardanti le accennate regioni.

5. La Commissione valuta i piani proposti, nonché gli altri elementi di cui al paragrafo 4 in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce, sulla base di tutti i piani di cui al paragrafo 4, nell'ambito della partnership prevista dall'art. 4, paragrafo 1, e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari, secondo le procedure previste all'art. 17.

Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente:

gli obiettivi di sviluppo, con la rispettiva quantificazione se la loro natura lo consente, i progressi da realizzare rispetto alla situazione attuale durante il periodo di cui trattasi, le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario, le modalità per la valutazione *ex ante,* il controllo e la valutazione *ex post* delle azioni prospettate;

le forme d'intervento;

il piano indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza;

la durata di tali interventi.

Il quadro comunitario di sostegno garantisce il coordinamento di tutti gli interventi strutturali comunitari previsti per la realizzazione dei vari obiettivi di cui all'art. 1 all'interno di una regione determinata.

Il quadro comunitario di sostegno può, all'occorrenza, essere modificato e adattato, nell'ambito della partnership di cui all'art. 4, paragrafo 1, su iniziativa dello Stato membro o della Commissione di concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati registrati durante l'attuazione delle azioni in questione, compresi i risultati del controllo e della valutazione *ex post.*

A richiesta debitamente giustificata dello Stato membro interessato, la Commissione adotta i quadri comunitari particolari di sostegno per uno o più piani di cui al paragrafo 4.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'art. 3, paragrafi 4 e 5.

7. La programmazione si riferisce anche alle azioni di cui all'obiettivo n. 5a), da attuare nelle regioni interessate operando una distinzione tra azioni in materia di strutture agricole e azioni in materia di strutture della pesca».

99G0124

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 16 aprile 1999.

Norme per la formazione dell'elenco degli elettori italiani residenti nel territorio degli altri Paesi membri dell'Unione europea ai fini della nomina dei presidenti delle sezioni elettorali ivi istituite.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

E

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 1994, n. 483;

Visto l'art. 32 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente la «Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo», come modificato dall'art. 9 della legge 9 aprile 1984, n. 61;

Ritenuta la necessità di dettare disposizioni ai fini della nomina dei presidenti delle sezioni elettorali istituite nel territorio degli altri Paesi dell'Unione europea per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della nomina dei presidenti delle sezioni elettorali istituite a norma dell'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 1994, n. 483, gli uffici consolari, entro il 10 maggio 1999, trasmettono alla cancelleria della Corte di appello di Roma l'elenco degli elettori, residenti nel Paese in cui è compresa la circoscrizione consolare, che abbiano un livello di conoscenza della lingua italiana idoneo all'espletamento della funzione di presidente di seggio, età non superiore ai 70 anni e non abbiano presentato domanda per votare per i rappresentanti al Parlamento europeo dello Stato membro di residenza.

2. Ai fini del giudizio di idoneità di cui al primo comma dell'art. 32 sopracitato, gli uffici consolari dovranno indicare, per ciascun nominativo, il titolo di studio, la professione, l'eventuale precedente espletamento di altro incarico di presidente o di scrutatore nonché, ove possibile, brevi ragguagli sulla capacità organizzativa dell'interessato, indicando, infine, se quest'ultimo ha esplicitamente espresso il relativo gradimento.

3. Tali nominativi devono essere in numero almeno triplo rispetto a quello delle sezioni elettorali istituite nell'ambito della circoscrizione consolare.

4. La cancelleria della Corte di appello di Roma, sulla base degli elementi di cui al secondo comma del presente articolo, forma l'elenco degli idonei all'ufficio di presidente di seggio.

5. La nomina dei presidenti delle sezioni elettorali è effettuata dal presidente della Corte di appello di Roma entro il 29 maggio 1999 fra gli iscritti nell'elenco di elettori di cui al comma precedente.

6. L'elenco, unitamente al provvedimento di nomina, è trasmesso immediatamente ai rispettivi uffici consolari, che provvederanno a darne comunicazione agli interessati, ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1999

Il Ministro di grazia e giustizia
DILIBERTO

Il Ministro degli affari esteri
DINI

Il Ministro dell'interno
RUSSO JERVOLINO

99A3129

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° aprile 1999.

Variazione di inquadramento, nella tariffa di vendita al pubblico, di alcune marche di tabacchi lavorati esteri diversi dalle sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 26 febbraio 1998, con il quale sono state apportate variazioni di inquadramento nella tariffa di vendita al pubblico di marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale, estera su licenza ed estera;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, che istituisce l'Ente tabacchi italiani per lo svolgimento delle attività produttive e commerciali già attribuite all'amministrazione dei monopoli di Stato, con esclusione delle attività inerenti il lotto e le lotterie, e riserva allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o confermate per effetto di disposizioni di legge alla predetta amministrazione;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha unificato, per sigari e sigaretti, naturali ed altri, l'aliquota di base dell'imposta di consumo;

Considerato che occorre provvedere, in conformità al prezzo richiesto dai fabbricanti e dagli importatori alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche estere di tabacchi lavorati, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle allegati *B* e *C* al decreto direttoriale 13 gennaio 1999 che fissa le ripartizioni dei prezzi stessi ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita stabilita dalle tabelle allegati *B* e *C* al decreto 13 gennaio 1999, delle sottoindicate marche estere di tabacchi lavorati, è variato come segue:

SIGARI E SIGARETTI
(Tabella *B*)

Prodotti esteri
(Marche estere)

Sigari naturali:

Trinidad Fundadores (conf. da 24 pezzi)	da L.	6.400.000	(+ dazio L. 400.000)		
	a L.	6.500.000	(+ dazio L. 500.000)		il kg
Cohiba Coronas Especiales	da L.	4.400.000	(+ dazio L. 320.000)		
	a L.	4.500.000	(+ dazio L. 300.000)		il kg
Davidoff n. 2 (scatola da 25)	da L.	4.000.000	a L.	4.100.000	il kg conv.le
Davidoff n. 2 (scatola da 5)	»	4.000.000	»	4.100.000	»
Davidoff 2000 (scatola da 25)	»	2.800.000	»	2.900.000	»
Davidoff 2000 (scatola da 5)	»	2.800.000	»	2.900.000	»
Partagas Aristocrats	»	960.000	(+ dazio L. 80.000)		
	a L.	980.000	(+ dazio L. 60.000)		il kg
Romeo y Julieta Regalias De La Habana	da L.	920.000	(+ dazio L. 80.000)		
	a L.	940.000	(+ dazio L. 60.000)		il kg
H. Upman Belvederes	da L.	880.000	(+ dazio L. 80.000)		
	a L.	900.000	(+ dazio L. 60.000)		il kg

Sigaretti naturali:

Davidoff Long Panatellas	da L.	1.120.000	a L.	1.180.000	il kg conv.le
Davidoff Demi Tasse	»	780.000	»	820.000	»
Davidoff Mini Cigarillos	»	360.000	»	370.000	»
Davidoff Mini Cigarillos Light	»	360.000	»	370.000	»
Montecristo Mini	»	340.000	»	360.000	»
Romeo y Julieta Small	»	320.000	»	340.000	»

Sigari altri:

King Edward Invincible	da L.	480.000	a L.	280.000	il kg conv.le
King Edward Imperial	»	400.000	»	240.000	»
Villiger Kiel Mild	»	280.000	»	210.000	»
King Edward Special	»	320.000	»	196.000	»
Rillos	»	156.000	»	110.000	»

Sigaretti altri:

Dannemann Brasil Lonja	da L.	390.000	a L.	340.000	il kg conv.le
Dannemann Sumatra Lonja	»	390.000	»	340.000	»
Dannemann Sumatra Menor	»	390.000	»	320.000	»
Villiger Kiel Junior	»	270.000	»	200.000	»
Moods Filter (scatola da 2 pezzi)	»	280.000	»	190.000	»
Moods Filter (scatola da 20 pezzi)	»	280.000	»	190.000	»
Moods	»	260.000	»	180.000	»
St. Louis Queen (confezione da 20 pezzi)	»	240.000	»	180.000	»
Sumatra Dannemann Speciale	»	194.000	»	140.000	»

TABACCO DA FUMO
(Tabella *C*)

Prodotti esteri
(Marche estere)

Per sigarette:

Old Holborn Extra Mild (25 buste)	da L.	176.000	a L.	180.000	il kg conv.le

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º aprile 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1999
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 21

99A3103

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 febbraio 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Masseurin und Medizinische Bademeisterin» conseguito in Germania dalla sig.ra Papadopoulou Anna Lisa, cittadina greca;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici» che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto l'art. 14, comma 9, del suddetto decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Decreta:

Il titolo di studio «Masseurin und Medizinische Bademeisterin» conseguito in Germania, in data 6 aprile 1995, dalla sig.ra Papadopoulou Anna Lisa, nata a Paleohori Kavala (Grecia) in data 3 dicembre 1967, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A3069

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 1999.

Proroga dell'inserimento delle specialità medicinali «Intron-A» e «Roferon-A» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di forme refrattarie della malattia di Behçet.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, concernente il recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, di attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1997;

Vista la legge 8 aprile 1998, n. 94, di conversione del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1998;

Visto il proprio provvedimento in data 17 gennaio 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, è stato istituito l'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico ed a cura del Servizio sanitario nazionale a soggetti che per la loro patologia non dispongono di valida alternativa terapeutica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997;

Visto il proprio provvedimento datato 18 agosto 1997 concernente l'inserimento delle specialità medicinali «Intron-A» e «Roferon-A» nel predetto elenco, per il trattamento delle forme refrattarie della malattia di Behçet, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1997;

Visto ancora l'allegato 1 al suddetto provvedimento che consentiva la prescrizione a carico del Servizio sanitario nazionale per un periodo di tempo di sei mesi;

Considerato che l'art. 3 del richiamato provvedimento 17 gennaio 1997 prevede che i medicinali siano inseriti nel citato elenco per un periodo di tempo che non può eccedere i dodici mesi, salvo proroghe stabilite dalla Commissione unica del farmaco sulla base del permanere delle esigenze che ne motivarono l'inserimento nell'elenco stesso;

Vista la propria deliberazione assunta in data 8 settembre 1998 sulla opportunità di prorogare l'inserimento delle specialità medicinali «Intron-A» e «Roferon-A» per il trattamento di forme refrattarie della malattia di Behçet, nel suddetto elenco;

Dispone:

Art. 1.

L'inserimento delle specialità medicinali INTRON-A e ROFERON-A nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di forme refrattarie della malattia di Behçet è prorogato per ulteriori dodici mesi dalla data di scadenza del provvedimento datato 18 agosto 1997.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* dovranno pervenire, a questa Commissione, i dati richiesti nell'allegato 1 al suddetto provvedimento.

Il relativo onere di spesa viene, in via presuntiva ed a mente della precitata normativa, quantificato in L. 1.138.800.000 circa, nell'ambito del tetto di spesa programmato di lire 30 miliardi per anno per l'assistenza farmaceutica ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 74

99A3104

PROVVEDIMENTO 10 febbraio 1999.

Proroga dell'inserimento della specialità medicinale «Lysodren» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento del carcinoma del surrene inoperabile e/o metastatizzato.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, concernente il recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, di attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1997;

Vista la legge 8 aprile 1998, n. 94, di conversione del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1998;

Visto il provvedimento in data 17 gennaio 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, è stato istituito l'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico ed a cura del Servizio sanitario nazionale a soggetti che per la loro patologia non dispongono di valida alternativa terapeutica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997;

Visto in particolare il provvedimento in data 18 settembre 1997, relativo all'inserimento, nel succitato elenco, della specialità medicinale «Lysodren» per il trattamento del carciroma inoperabile e/o metastatizzato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1997;

Considerato che l'art. 3 del richiamato provvedimento 17 gennaio 1997 prevede che i medicinali restino iscritti nell'elenco per un periodo di tempo non superiore a dodici mesi, salvo proroghe stabilite dalla Commissione unica del farmaco sulla base del permanere delle esigenze che ne motivarono l'inserimento nell'elenco stesso;

Vista la propria deliberazione assunta in data 10 dicembre 1998, sulla opportunità di prorogare l'inserimento della specialità medicinale «Lysodren» per il trattamento del carciroma del surrene inoperabile e/o metastatizzato, nel suddetto elenco;

Dispone:

Art. 1.

L'inserimento della specialità medicinale LYSODREN nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento del carciroma del surrene inoperabile e/o metastatizzato, è prorogato per dodici mesi alle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento.

Il relativo onere di spesa viene, in via presuntiva ed a mente della precitata normativa, quantificato in L. 288.750.000 circa, nell'ambito del tetto di spesa programmato di lire 30 miliardi per anno per l'assistenza farmaceutica ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 70

ALLEGATO 1

Denominazione e ditta: LYSODREN - 1,1 - dicloro- (o clorofenil) - 2 - (p-clorofenil etano); Bristol Myers Squibb.

Indicazione terapeutica: carcinoma del surrene inoperabile e/o metastatizzato.

Criteri di inclusione: pazienti affetti da carcinoma del surrene inoperabile e/o metastatizzato.

Criteri di esclusione: depressione, insufficenza corticosurrenalica non trattata con terapia sostitutiva, sofferenza epatica non legata a metastasi di carcinoma surrenalico, pazienti riceventi induttori enzimatici.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale:

fino al nuovo provvedimento ministeriale: L. 1.203.125 per il paziente al mese.

Altre condizioni particolari:

a) quelle previste dall'art. 5, commi 1 e 2, del provvedimento 17 gennaio 1997 concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della predetta legge 23 dicembre 1996, n. 648;

b) la prescrizione viene effettuata da strutture specializzate in oncologia, ospedaliere od universitarie o di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sulla base di un piano terapeutico predisposto dalle stesse; i pazienti ammessi al trattamento sono inseriti, presso tali strutture, in apposito registro i cui dati clinici sono aggiornati trimestralmente e trasmessi alla Commissione unica del farmaco unitamente al numero di pazienti che hanno iniziato e/o interrotto il trattamento, data di inizio e/o interruzione del trattamento, età, sesso, eventi avversi;

c) la dispensazione avviene per il tramite del servizio farmaceutico delle strutture prescrittrici, ove possibile, oppure del servizio farmaceutico della azienda sanitaria locale di residenza; trimestralmente dette strutture trasmetteranno l'ammontare della relativa spesa al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza - Ufficio XI.

Schema dei dati da inserire nel registro

	Prima del trattamento	3/6/9/12 mesi
Anamnesi	+	+(*)
Esame obiettivo	+	+(*)
Diagnostica per immagini (Ecografia o TAC del tumore e/o delle metastasi)	+	+

(*) Con particolare riferimento a sintomi gastroenterici (nausea, vomito, diarrea), del SNC (depressione, vertigini, lipotimia, letargia) e della cute (rush ed altro).

99A3105

PROVVEDIMENTO 19 febbraio 1999.

Proroga dell'inserimento della specialità medicinale «Eloxatin» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di seconda linea del carcinoma del colon-retto in fase avanzata.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, concernente il recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, di attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1997;

Vista la legge 8 aprile 1998, n. 94, di conversione del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in

campo oncologico e altre misure in materia sanitaria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1998;

Visto il provvedimento in data 17 gennaio 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, è stato istituito l'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico ed a cura del Servizio sanitario nazionale a soggetti che per la loro patologia non dispongono di valida alternativa terapeutica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997;

Visto in particolare il provvedimento in data 19 settembre 1997 relativo all'inserimento, nel succitato elenco, della specialità medicinale «Eloxatin» per il trattamento di seconda linea del carcinoma del colon-retto in fase avanzata pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1997;

Considerato che l'art. 3 del richiamato provvedimento datato 17 gennaio 1997, prevede che i medicinali restino iscritti nell'elenco per un periodo di tempo non superiore a dodici mesi, salvo proroghe stabilite dalla Commissione unica del farmaco sulla base del permanere delle esigenze che ne motivarono l'inserimento nell'elenco stesso;

Vista la propria deliberazione assunta in data 10 dicembre 1998, sulla opportunità di prorogare l'inserimento della specialità medicinale «Eloxatin» per il trattamento di seconda linea del carcinoma del colon-retto in fase avanzata, nel suddetto elenco;

Dispone:

Art. 1.

L'inserimento della specialità medicinale ELOXATIN nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di seconda linea del carcinoma del colon-retto in fase avanzata, è prorogato per dodici mesi alle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento.

Il relativo onere di spesa viene, in via presuntiva ed a mente della precitata normativa, quantificato in L. 600.000.000 circa, nell'ambito del tetto di spesa programmato di lire 30 miliardi per anno per l'assistenza farmaceutica ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 69

ALLEGATO 1

Denominazione e ditta: ELOXATIN - oxaliplatino; Laboratoires Sanofi Winthrop.

Indicazione terapeutica: trattamento di seconda linea del carcinoma del colon-retto in fase avanzata.

Criteri di inclusione: pazienti pretrattati o refrattari alla chemioterapia convenzionale.

Criteri di esclusione: ipersensibilità ai derivati del platino o ad altri componenti la specialità; gravidanza; allattamento.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino al nuovo provvedimento ministeriale.

Dati indicativi sul costo del trattamento: L. 2.025.000 per paziente per ciclo di terapia.

Altre condizioni particolari:

a) quelle previste dall'art. 5, commi 1 e 2, del provvedimento 17 gennaio 1997 concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della predetta legge 23 dicembre 1996, n. 648;

b) la preiscrizione viene effettuata da strutture specializzate in oncologia, ospedaliere od universitarie o di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sulla base di un piano terapeutico predisposto dalle stesse; i pazienti ammessi al trattamento sono inseriti, presso tali strutture, in apposito registro i cui dati clinici sono aggiornati trimestralmente e trasmessi alla Commissione unica del farmaco unitamente al numero di pazienti che hanno iniziato e/o interrotto il trattamento, data di inizio e/o interruzione del trattamento, età, sesso, eventi avversi;

c) la dispensazione avviene per il tramite del servizio farmaceutico delle strutture prescrittrici, ove possibile, oppure del servizio farmaceutico della azienda sanitaria locale di residenza; trimestralmente dette strutture trasmetteranno l'ammontare della relativa spesa al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza - Ufficio XI.

SCHEMA DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima del trattamento	3/6/9/12 mesi
Anamnesi	+	+
Esame obiettivo	+	+
Clisma opaco a doppio contrasto ovvero colonscopia	+	+ (*)
CEA nei pz. in cui era positivo	+	+
Esame emocromocitometrico	+	+
Vomito	+	+
Eventi avversi		+

(*) Clisma o colonscopia solo dopo sei o dodici mesi a giudizio della struttura.

99A3106

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 14 aprile 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Ragusa e Siracusa.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 7 dicembre 1998 al 12 febbraio 1999 nella provincia di Ragusa;

gelate dal 1° gennaio 1999 al 28 febbraio 1999 nella provincia di Siracusa;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovar applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Ragusa: gelate dal 7 dicembre 1998 al 12 febbraio 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ispica, Modica, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria;

Siracusa: gelate dal 1° gennaio 1999 al 28 febbraio 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Avola, Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero, Priolo Gargallo, Rosolini, Siracusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiate* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A3109

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 21 gennaio 1999.

Adeguamento di indennità di carica e medaglie di presenza spettanti al presidente, al presidente del collegio dei revisori dei conti ed ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo del Consorzio del Ticino.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 20 marzo 1995, n. 70, che reca disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 532, con il quale il Consorzio del Ticino è stato dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese ed è stato inserito nella categoria IV della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto ministeriale n. 7774 del 19 gennaio 1996, con il quale le indennità di carica e le medaglie di presenza spettanti al presidente del Consorzio, al presidente del collegio dei revisori dei conti ed ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti del Consorzio del Ticino sono state maggiorate nella misura del 18 per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 1996;

Vista la nota n. 79.98.DB dell'8 giugno 1998, con la quale il Consorzio del Ticino ha richiesto un aggiornamento delle indennità spettanti al presidente dello stesso Consorzio ed al presidente e componenti degli organi collegiali del Consorzio medesimo;

Visto il parere favorevole espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. Di.C.A./13020/IV.2.7.10.7 del 2 dicembre 1998;

Ritenuto opportuno provvedere in tal senso, prevedendo un aumento delle indennità di carica e dei gettorni di presenza nella misura proposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decorrenza dal 1° gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1999 le indennità di carica spettanti al presidente del Consorzio del Ticino, al presidente del collegio dei revisori dei conti ed ai componenti degli organi collegiali dello stesso Consorzio sono fissati nei seguenti importi:

presidente ente: L. 1.540.000 mensili lorde;

presidente del collegio dei revisori dei conti: L. 385.000 mensili lorde;

membri: L. 253.000 mensili lorde.

Art. 2.

Con decorrenza della medesima data del 1° gennaio 1999, le medaglie di presenza sono determinate nella misura di L. 132.000 lorde per i membri del consiglio di amministrazione e di L. 66.000 lorde per i membri del collegio dei revisori dei conti.

Non è consentito il cumulo di pià medaglie di presenza per una medesima giornata.

Roma, 21 gennaio 1999

Il Ministro: MICHELI

99A3108

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 25 febbraio 1999.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato ad un'opera di Lucio Fontana nel centenario della nascita, nel valore di L. 450/euro 0,23.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto 10 febbraio 1998, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1999, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare un francobollo appartenente alla serie in parola, da emettere nell'anno 1999, ad un'opera di Lucio Fontana, nel centenario della nascita;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e dgli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1999, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato ad un'opera di Lucio Fontana, nel centenario della nascita, nel valore di L. 450/€ 0,23.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 48; formato stampa: mm 36 × 44; dentellatura: 14; colori: due; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore indicato in euro «€ 5,81».

La vignetta riproduce l'opera di Lucio Fontana «Concetto spaziale - Attesa» della collezione fondazione Lucio Fontana di Milano. Completano il francobollo le leggende «CONCETTO SPAZIALE - ATTESA», «LUCIO FONTANA 1899-1968» e «MILANO-FONDAZIONE L. FONTANA», la scritta «ITALIA» ed il valore «450» «€ 0,23».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1999

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

99A3107

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 24 febbraio 1999.

Riconoscimento di titoli di studio esteri ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA UNIVERSITARIA
E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Dominic Steward;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli britannici;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo di «Masters of Arts in Italian studies» ed il titolo di «Doctor of Philosophy» conseguiti presso «The University of Reading» dal sig. Dominic Steward, nato a Londra il 20 settembre 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1999

p. *Il direttore:* D'ADDONA

99A3027

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 marzo 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa mista «C.E.Pro.S. - Coordinamento enti promozione sportiva - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale di ispezione ordinaria in data 16 aprile 1998 dal quale si evince che la società cooperativa mista «C.E.Pro.S. - Coordinamento enti promozione sportiva - società cooperativa a responsabilità limitata», già «Cooperativa gestione impianti sportivi - Co.Ge.Im. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «C.E.Pro.S. - Coordinamento enti promozione sportiva - società cooperativa a responsabilità limitata», già «Cooperativa gestione impianti sportivi - Co.Ge.Im. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 12 ottobre 1978 con atto a rogito notaio dott. Elio Di Rienzo di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto 7 novembre 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, ed il dott. Roberto Rinaldi, nato a Roma il 25 giugno 1964 ed ivi domiciliato in via O. Tommasini, 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A3066

DECRETO 24 marzo 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Servizi giornalistici salernitani - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Salerno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria in data 29 luglio 1998 da cui si evince che la società cooperativa «Servizi giornalistici salernitani - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Servizi giornalistici salernitani - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita in data 8 agosto 1994 con atto a rogito del notaio dott. Maria D'Alessio di Laurino omologato dal tribunale di Salerno con decreto 23 settembre 1994 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Domenico Nolfi nato ad Ariano Irpino (Avellino) il 19 aprile 1953 con std. in via Gaetano Anfrisani, 7, Salerno, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A3067

DECRETO 1° aprile 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate;

Preso atto che dette cooperative a seguito degli accertamenti effettuati risultano trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2544 del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 9 febbraio 1999 dal Comitato centrale per le cooperative che, con voto unanime, nei confronti delle cooperative sottoelencate, debba essere adottato il provvedimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori;

In applicazione del decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte per atto della autorità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. «S. Gerardo», con sede sociale in Pratola Serra (Avellino) costituita in data 8 gennaio 1973 per rogito notaio Alfonso Capasso - repertorio n. 17046, registro società n. 1325 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 628/122225);

2) società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. «Biancofiore», con sede sociale in Monteforte Irpino (Avellino) costituita in data 26 ottobre 1972 per rogito notaio Alfonso Capasso - repertorio n. 17058, registro società n. 1313 del tribunale di Avellino (B.U.S.C. n. 626/122101).

Avellino, 13 aprile 1999

Il direttore: D'ARGENIO

99A3068

CIRCOLARI

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

CIRCOLARE 5 marzo 1999, n. **720/74.**

Istruzioni per l'applicazione del decreto ministeriale 15 luglio 1998 concernente l'inserimento di specie arboree nell'allegato *A* della legge 22 maggio 1973, n. 269.

Alle regioni a statuto ordinario e speciale

Alle province autonome di Trento e Bolzano

Alle associazioni di categoria del settore sementiero e vivaistico

Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

All'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo

Agli uffici del Corpo forestale dello Stato

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

Ai commissari di Governo presso le regioni autonome di Trento e Bolzano

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998 - serie generale, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 luglio 1998 «Inserimento di specie arboree nell'allegato *A* della legge 22 maggio 1973, n. 269». Il suddetto decreto stabilisce che alcune specie (Acer pseudoplatanus L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Prunus avium L., Quercus ilex L., Quercus pubescens Willd., Tilia cordata Mill., Juglans regia L. ed ibridi interspecifici, Juglans nigra L. ed ibridi interspecifici), di particolare interesse per la selvicoltura italiana, vengano sottoposte, per quanto riguarda il loro impiego in qualità di materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti, alle procedure previste dalla citata legge n. 269 del 1973 e successive modifiche ed integrazioni.

Il decreto ministeriale 15 luglio 1998, emanato su proposta della commissione nazionale tecnico-consultiva ex art. 16 della legge n. 269 del 1973, ha l'obiettivo di evitare la diffusione indiscriminata di materiale di propagazione delle suddette specie, che, a seguito dell'applicazione delle misure comunitarie incentivanti gli interventi di imboschimento dei terreni agricoli, da qualche anno, è oggetto di una forte richiesta da parte di imprenditori agricoli e operatori del settore forestale.

Lo stesso decreto rappresenta quindi una tutela degli interessi di chi opta per una conversione, se pur parziale, della propria azienda agricola e intraprende iniziative di arboricoltura da legno o a fini multipli. Infatti, vale la pena di ricordare che l'impiego di piantine di provenienza eco-geografica nota e adeguata all'ambiente prescelto per la coltura forestale da impiantare, rappresenta una condizione fondamentale per il buon esito della stessa.

A tale proposito, si rammenta che il fallimento di parecchi interventi di riforestazione realizzati sia in Italia, sia all'estero, è, in gran parte, addebitabile all'inadeguata origine genetica del materiale vivaistico impiegato. Inoltre, le piantine d'origine sconosciuta appartenenti a specie forestali indigene o naturalizzate, destinate ad essere coltivate con cicli pluridecennali e quindi, in grado di diffondere i propri gameti nell'ambiente esterno alle piantagioni, rappresentano, qualora non idonee, un rischio a lungo termine per la conservazione delle risorse fitogenetiche; tematica quest'ultima, di estrema attualità ed urgenza.

Fermo restando quanto sopra, appare opportuno specificare che, tuttavia, le sementi e le piante destinate al rimboschimento e appartenenti alle summenzionate specie, qualora già raccolte, prodotte od acquistate, alla data del 12 novembre 1998, corrispondente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 15 luglio 1998, sono da considerarsi esenti dagli obblighi previsti dalla citata legge n. 269 del 1973. L'epoca di produzione di tali materiali di propagazione potrà essere comprovata dalla documentazione già in possesso dei vivaisti e dei commercianti di settore.

Il Ministro: DE CASTRO

99A3070

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modificazione della circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia di prima categoria in Miami (USA) e cambio di dipendenza del vice consolato onorario in Nassau (Isole Bahamas).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia di prima categoria in Miami (USA) è modificata come segue: gli Stati della Florida, Georgia, Sud Carolina, Portorico, Alabama, Mississippi, le Isole Vergini americane, le Isole Caimane, le Isole olandesi di St. Maarten, St. Eustatius e Saba, le Isole Vergini britanniche, le Isole Turks e Caicos, le Isole Bahamas.

Art. 2.

Il vice consolato d'Italia di seconda categoria in Nassau (Isole Bahamas) è posto alle dipendenze del consolato generale d'Italia di prima categoria in Miami (USA).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 1° aprile 1999

Il Ministro: DINI

99A3028

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Indianapolis (USA)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Paul Geral Roland, vice console onorario in Indianapolis (USA), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Detroit degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale a consolato d'Italia in Detroit delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobiIi;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Detroit dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Detroit degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Detroit;

7) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Detroit della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni e autentiche di firme su atti amministrativi con esclusione di quelli notarili;

9) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1999

Il Ministro: DINI

99A3080

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Denpasar (Indonesia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Giuseppe Confessa, vice console onorario in Denpasar (Indonesia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Djakarta degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Djakarta delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Djakarta dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Djakarta della documentazione necessaria per l'emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

5) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Djakarta della documentazione per il rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

6) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Djakarta della documentazione per il rilascio/rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

7) eventuale assistenza ai connazionali in transito;

8) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1999

Il Ministro: DINI

99A3081

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Parrocchia di Santa Maria Assunta in Santarcangelo di Romagna

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1999, viene riconosciuto civilmente il provvedimento canonico con il quale viene estinta la Parrocchia di Santa Maria Assunta, con sede in Santarcangelo di Romagna (Rimini).

Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del tribunale di Rimini.

99A3071

Estinzione della Parrocchia di San Paterniano in Sogliano al Rubicone

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1999, viene riconosciuto civilmente il provvedimento canonico con il quale viene estinta la Parrocchia di San Paterniano, con sede in Sogliano al Rubicone (Forlì).

Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del tribunale di Forlì.

99A3072

Estinzione della Parrocchia di Santo Stefano in Sogliano al Rubicone

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1999, viene riconosciuto civilmente il provvedimento canonico con il quale viene estinta la Parrocchia di Santo Stefano, con sede in Sogliano al Rubicone (Forlì), frazione Montegelli.

Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del tribunale di Forlì.

99A3073

Estinzione della Parrocchia di San Paolo in Sogliano al Rubicone

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1999, viene riconosciuto civilmente il provvedimento canonico con il quale viene estinta la Parrocchia di San Paolo, con sede in Sogliano al Rubicone (Forlì).

Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del tribunale di Forlì.

99A3074

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C 7493.XV.J(1645) del 1° dicembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «Green Peony With Crackling Pistil (D.F. Sala F. Peonia verde con pistilli scoppianti)», che la S.r.l. Sala Fireworks con sede in Lucino di Rodano (Milano) - località Portico dell'Oca intende importare dalla ditta APN Ping Fireworks Manufacturer & Exporter Lidazhuan Cun - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.21225-XV.J(1822) del 31 marzo 1999, il manufatto esplosivo denominato «Colpo Completo 76/62 Sapomer», che la Simmel difesa S.p.a. intende produrre nella propria fabbrica in Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella prima categoria - gruppo C dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0006, 1.1E.

I relativi componenti sono riconosciuti e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* come di seguito indicato:

proietto carico 76/62 Sapomer con spoletta FB414 - prodotto dalla Simmel difesa S.p.a.: seconda cat. - gruppo «B» con numero ONU 0168, 1.1D;

polvere M1O a 19 fori Sapomer - prodotta dalla Simmel difesa S.p.a.: prima cat. - gruppo A con numero ONU 0160, 1.1C;

cannello P85 - prodotto dalla Simmel difesa S.p.a.: quarta cat. con numero ONU 0378, 1.4B.

99A3075-99A3029

Riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.5108-XV.J(1430) del 31 marzo 1999, l'artificio pirotecnico denominato «Thunder King 25 S (D.F.: art. 3726/583/d Sala F. Spettacolo 25 effetti reale) che la S.r.l. Sala Fireworks intende importare dalla ditta Produce Fireworks and Firecrackers - Guangxi - Repubblica Popolare Cinese, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo A dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Pertanto il decreto ministeriale 559/C20462.XV.J(1430) del 28 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 del 9 gennaio 1998 è annullato.

99A3076

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'interno concernente riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi.

Il comunicato del decreto ministeriale n. 559/C.19774-XV.J(1813) del 22 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 1999, alla pag. 16, prima colonna, deve essere rettificato nel senso che dove è scritto: «... la miccia a lenta combustione ...», leggasi: «... la miccia detonante alla pentrite ...».

99A3077

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 20 aprile 1999

Dollaro USA	1,0646
Yen giapponese	125,48
Dracma greca	325,70
Corona danese	7,4328
Corona svedese	8,8990
Sterlina	0,65890
Corona norvegese	8,2755
Corona ceca	37,832
Lira cipriota	0,57884
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	251,27
Zloty polacco	4,2675
Tallero sloveno	192,5910
Franco svizzero	1,6040
Dollaro canadese	1,5825
Dollaro australiano	1,6374
Dollaro neozelandese	1,9332
Rand sudafricano	6,4547

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A3161

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione allo statuto della Fondazione Ivo de Carneri, in Milano

Con decreto ministeriale 17 marzo 1999 sono approvate le modificazioni dello statuto sociale della Fondazione Ivo de Carneri, con sede in Milano, composto di 17 articoli, debitamente vistato.

A seguito di dette modificazioni, l'ente medesimo assume la denominazione di «Fondazione Ivo de Carneri - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale».

99A3085

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina Istituto Candioli S.p.a. Profilattico e Farmaceutico, in Beinasco.

Con il decreto n. M-777 dell'8 aprile 1999 è stata sospesa a tempo indeterminato, a tutela della salute pubblica, in quanto non sono rispettati i principi e le linee-guida delle norme di buona fabbricazione, l'autorizzazione alla produzione di medicinali presso officina sottoindicata: Istituto Candioli S.p.a. Profilattico e Farmaceutico, via A. Manzoni, 2, in Beinasco (Torino).

99A3030

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina Forza Vitale Italia S.r.l., in Corato

Con il decreto n. M-778 dell'8 aprile 1999 è stata sospesa a tempo indeterminato, a tutela della salute pubblica, in quanto non sono rispettati i principi e le linee-guida delle norme di buona fabbricazione, l'autorizzazione alla produzione di medicinali presso officina sottoindicata: Forza Vitale Italia S.r.l., via Francavilla, 9/C, in Corato (Bari).

99A3031

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Autorizzazione alla corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area del comune di Val di Sangro e zone limitrofe - provincia di Chieti.

Con decreto ministeriale n. 25790 del 17 febbraio 1999, a seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 12 febbraio 1999, con decorrenza 3 novembre 1997, per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area del comune di Val di Sangro e zone limitrofe - provincia di Chieti, territori dei comuni di Lanciano, S. Vito Chietino, Fossacesia, Torino di Sangro, Paglieta, Atessa, Bomba, Villa S. Maria, Quadri, Gamberale, Colle di Mezzo, Roccascalegna, Torricella Peligna, Casoli, Altino, Rocca S. Giovanni, Ortona, Francavilla al Mare, Mozzagrogna, Castelfrentano, Perano, Pennapiedimonte, Pietrafarrazzana, Pizzoferrato, Roio del Sangro, Santa Maria Imbaro, Rosello, S. Eusanio del Sangro, Tornareccio, Archi, Civita Luparella, Fallo, Pollutri, Casalbordino, Villa Alfonsina.

Imprese impegnate nel raddoppio linea ferroviaria Ortona-Casalbordino, per il periodo dal 3 novembre 1997 al 2 maggio 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 3 maggio 1998 al 2 novembre 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 3 novembre 1998 al 2 maggio 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 3 maggio 1999 al 2 novembre 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 3 novembre 1999 al 2 febbraio 2000 (limite massimo).

99A2864

Provvedimenti concernenti l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria

Con decreto ministeriale n. 25666 del 22 gennaio 1999, ai fini dell'applicazione dell'art. 40, n. 2), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'art. 32, lettera *d),* della legge 29 aprile 1949, n. 264, è accertata la sussistenza del requisito della stabilità di impiego in favore del personale dipendente della società Consorzio per lo smaltimento dei RSU nel bacino di Rovigo, con sede in Rovigo e unità di Rovigo.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, la società in questione è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente.

L'accertamento, nonché l'esonero di cui sopra decorrono dal 12 maggio 1998, data della domanda della società in questione.

Con decreto ministeriale n. 25788 del 17 febbraio 1999, ai fini dell'applicazione dell'art. 40, n. 2), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'art. 32, lettera *d),* della legge 29 aprile 1949, n. 264, è accertata la sussistenza del requisito della stabilità di impiego in favore del personale dipendente della società S.p.a. ASM Brescia - Azienda servizi municipalizzati, con sede in Brescia, unità di Brescia.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, la società in questione è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente.

L'accertamento, nonché l'esonero di cui sopra decorrono dall'8 luglio 1998, data della domanda della società in questione.

Con decreto ministeriale n. 25789 del 17 febbraio 1999, ai fini dell'applicazione dell'art. 40, n. 2), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'art. 32, lettera *d),* della legge 29 aprile 1949, n. 264, è accertata la sussistenza del requisito della stabilità di impiego in favore del personale dipendente della società Teatro comunale di Bologna, con sede in largo Respighi, 1, Bologna, unità di Bologna.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, la società in questione è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente.

L'accertamento, nonché l'esonero di cui sopra decorrono dal 24 novembre 1998, data della domanda della società in questione.

99A2865

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1999, il dott. Roberto Rinaldi è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa G. Pastore», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 5 febbraio 1998, in sostituzione del dott. Gianluca Venturi, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1999 il dott. Cesare Mingo è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Centro esportazione frutta - C.E.F. - Società a responsabilità limitata con sede in Aprilia (LT), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 5 luglio 1995, in sostituzione del dott. Gianluca Venturi, dimissionario.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1999 il dott. Cesare Mingo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa mista «Terme di Montegrimano a r.l.», con sede in Montegrimano (PS), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 29 luglio 1998, in sostituzione del dott. Paolo Clementi, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1999 il dott. Cesare Mingo è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Artigiani De Grandis», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 20 giugno 1979, in sostituzione del dott. Gianluca Venturi, dimissionario.

99A3086

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Riconoscimento della personalità giuridica dell'«Associazione per l'economia della cultura», in Roma

Con decreto ministeriale 29 marzo 1999 all'«Associazione per l'economia della cultura», con sede in Roma, è stata riconosciuta la personalità giuridica e ne è stato approvato il relativo statuto.

99A3082

Assunzione di nuova denominazione della fondazione Accademia musicale chigiana, in Siena

Con decreto ministeriale 11 marzo 1999 la fondazione Accademia musicale chigiana, con sede in Siena, ha assunto la denominazione di Fondazione Accademia musicale chigiana - ONLUS e ne è stato approvato il nuovo testo di statuto.

99A3083

Approvazione del nuovo statuto della fondazione Isabella Scelsi, in Roma

Con decreto ministeriale 29 marzo 1999 è stato approvato il nuovo testo statutario della fondazione Isabella Scelsi, con sede in Roma.

99A3084

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto di riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi
(Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1999)

Nell'estratto del decreto ministeriale 559/C.10327-XV.J(1604) del 19 gennaio 1999, pubblicato alla pag. 31, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale* dove è scritto: «... classificato nella *quarta* categoria - gruppo "C"...», leggasi: «... classificato nella *quinta* categoria - gruppo "C" ...».

99A3087

Comunicato relativo al Bollettino riguardante «Supplementi dei bollettini delle obbligazioni del Crediop». (Bollettino pubblicato nel supplemento straordinario (Bollettino estrazioni) alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 86 del 14 aprile 1999)

Nel Bollettino citato in epigrafe pubblicato nel sommario della *Gazzetta Ufficiale* sopra citata, alla pag. 2, nel titolo dove è scritto: «Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso *e per il conferimento di premi* n. 2», leggasi: «Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso n. 2»; inoltre, nella medesima pag. 2, dove è scritta la denominazione: «*Credito per le imprese e le opere pubbliche S.p.a.*», leggasi: «*Crediop - Società per Azioni*».

99A3160

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.